

N° 25 – 30 giugno 2021

**In questo numero:**

- Il medico non può mai trasmettere la ricetta DEM alla farmacia
- Chiarimento sui tamponi in regime SSR per i visitatori di RSA e RSD
- Copertura INAIL per chi esegue tamponi in farmacia
- Esenzioni ticket prorogate al 30 settembre
- Rischio di errori terapeutici con il cabazitaxel

**PRIMO PIANO**

**Il medico non può mai trasmettere la ricetta DEM alla farmacia**

L'ATS Milano ha ribadito, in linea con la normativa in vigore e nel rispetto dei principi di sicurezza dei dati e della libertà di scelta del cittadino, che la ricetta dematerializzata non può arrivare direttamente, in qualsiasi forma, dal medico di famiglia al farmacista, anche se ad autorizzarne l'invio fosse il cittadino stesso. La precisazione è stata resa necessaria anche dal proliferare di webapp e servizi internet sviluppati da aziende private "aventi lo scopo di snellire le modalità di trasmissione delle prescrizioni farmaceutiche SSN e mettere in comunicazione diretta medico di medicina generale, cittadino e farmacia". Si invitano dunque i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta ad astenersi dall'utilizzo di webapp o strumenti che limitino la libertà di scelta del paziente sul territorio, anche se il paziente ha dato il suo consenso; allo stesso titolo si invitano le farmacie a non utilizzare applicazioni, portali o qualsivoglia strumento per richiedere direttamente le prescrizioni al medico. Infine tutte le parti coinvolte sono invitate a non sollecitare i pazienti all'utilizzo di questi strumenti.

Nella stessa comunicazione si ricorda inoltre che, in attesa dell'applicazione del DM 30 dicembre 2020 sulla dematerializzazione delle cosiddette ricette bianche, **l'unica modalità di redazione consentita dalle norme vigenti per la prescrizione di farmaci non a carico del SSN è quella cartacea**. Pertanto le ricette bianche redatte da MMG, specialisti o in seguito a dimissioni ospedaliere possono essere accettate in farmacia e spedite solo se riportano la firma autografa del prescrittore. Non sono quindi valide le prescrizioni recanti l'immagine della firma del prescrittore o diciture come "firmata elettronicamente", dal momento che la farmacia non ha nessuno strumento per verificare la presenza di una firma elettronica valida.

**EMERGENZA COVID**

**Chiarimento sui tamponi in regime SSR per i visitatori delle strutture sanitarie**

Dal 28 giugno è possibile prenotare l'esecuzione nelle farmacie aderenti del Tampone Antigenico Rapido a carico del SSR, necessario ai Visitatori/Familiari di Ospiti/Pazienti delle strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture

residenziali. La Regione Lombardia ha, infatti, precisato che le disposizioni sono applicabili ai “ai familiari/visitatori di tutte le strutture di cui all’art. 1-bis della Legge 28 maggio, n. 76 e, quindi, non solamente alle strutture sociosanitarie e socioassistenziali né, più specificamente, alle sole RSA e RSD che, pertanto, vanno ritenute come meri esempi”.

Fino al 4 luglio il Servizio di Prenotazione soltanto attraverso il call center regionale, mentre da lunedì 5 luglio il Cittadino potrà utilizzare anche la Piattaforma WEB e prenotare on line in totale autonomia, [a questo indirizzo](#) che, ripetiamo, sarà attivo solo dal 5 luglio.

Il sistema, alla data, permette la prenotazione ai soli cittadini iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, tutti gli altri cittadini potranno beneficiare del Servizio in regime Extra SSR.

Infine, chi intende beneficiare del Servizio in regime SSR, dovrà consegnare alla Farmacia una autodichiarazione (nella quale sono registrati tutti i dati necessari ai fini di un eventuale controllo). L’autodichiarazione sarà conservata dalla farmacia per 5 anni, nel rispetto delle norme privacy, e resa disponibile su richiesta dell’ATS per le finalità di controllo previste. Il modello di autodichiarazione è scaricabile [qui](#).

### **Copertura INAIL per chi esegue tamponi in farmacia**

l’INAIL, con l’istruzione operativa 15 giugno 2021, è intervenuta riguardo agli obblighi assicurativi per le farmacie che decidono di erogare il servizio di esecuzione dei tamponi antigenici rapidi per l’anno in corso. In particolare, l’INAIL rammenta che nella gestione Terziario le farmacie sono espressamente previste alla voce 2110, relativa anche alle lavorazioni dei prodotti chimici, farmaceutici, erboristici e cosmetici. L’erogazione di prestazioni sanitarie, tra le quali rientra l’effettuazione di tamponi antigenici e molecolari, si realizza tramite un ciclo lavorativo caratterizzato da un rischio non assimilabile a quello connesso alla voce 2110, ma riconducibile alla voce 0311. Per assicurare il personale dipendente delle farmacie che esegue tamponi antigenici e molecolari, i soggetti assicuranti, qualora non avessero già provveduto, devono presentare la denuncia di variazione (di estensione del rischio) con l’apposito servizio on line entro il 15 luglio 2021, comunicando le retribuzioni presunte del personale interessato per il periodo dall’inizio dell’attività al 31 dicembre 2021. La sede INAIL competente provvederà a verificare la correttezza dell’inquadramento (sulla base della classificazione attribuita dall’Inps), a classificare l’attività come indicato nell’istruzione operativa in commento e a emettere il provvedimento di variazione e conteggio del premio con la richiesta dell’integrazione del premio di rata anticipata per l’anno in corso.

[L’istruzione operativa dell’INAIL](#)

### **NORMATIVA**

#### **Esenzioni ticket prorogate al 30 settembre**

La Giunta Regionale lombarda ha prorogato 30 settembre 2021 tutte le autocertificazioni del diritto all’esenzione per reddito dal ticket sanitario in scadenza, ferma restando la sussistenza del diritto all’esenzione, al fine di evitare disagi ai cittadini e di ridurre il rischio di infezione da Covid-19. La delibera prevede la proroga alla medesima data delle esenzioni per patologia scadute o in scadenza nel periodo compreso tra 30 giugno 2021 e 29 settembre 2021, ferma restando la sussistenza del diritto all’esenzione. Si precisa infine che resta comunque onere e responsabilità del cittadino comunicare tempestivamente all’ASST di competenza territoriale l’eventuale perdita dei requisiti del diritto di esenzione autocertificato, chiedendo la revoca dell’attestato di esenzione.

## **FARMACOVIGILANZA**

### **Rischio di errori terapeutici con il cabazitaxel**

L'AIFA ha diramato una nota informativa importante relativa al rischio di errori terapeutici e di dovuti alla presenza sul mercato di diverse presentazioni di cabazitaxel, farmaco impiegato in combinazione con prednisone o prednisolone nel trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma della prostata metastatico resistente alla castrazione, trattati in precedenza con un regime contenente docetaxel. Attualmente sono infatti disponibili sia Cabazitaxel Accord (20 mg/ml) concentrato per soluzione per infusione (richiede un processo di diluizione in un'unica fase), sia Jevtana (60 mg / 1,5 ml) concentrato e solvente per soluzione per infusione (richiede un processo di diluizione in due fasi). Prima della fase di diluizione finale in soluzione di glucosio o in soluzione di cloruro di sodio per infusione, la concentrazione di cabazitaxel è pari a 20 mg/ml per Cabazitaxel Accord e di 10 mg/ml per Jevtana. Una confusione tra i prodotti può portare a errori terapeutici con conseguente sovradosaggio con esito potenzialmente fatale, o sotto-dosaggio con riduzione dell'effetto terapeutico.

[Il testo integrale della Nota informativa dell'AIFA](#)